

SALDI DI FINE STAGIONE

PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE

*Al SUAP del
COMUNE DI TAGLIACOZZO*

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI VENDITA DI FINE STAGIONE.

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____ (___)

il ___/___/___, C.F. _____ residente a _____ (___)

Via _____ n. ___ titolare/legale rappresentante della ditta/società avente Ragione

Sociale _____ sita in codesto Comune, Via _____

n. ___ P.IVA _____, meglio individuata con l'insegna _____

ai sensi dell'art. 1 comma 81 L.R. n. 11/2008

COMUNICA

che effettuerà una **VENDITA DI FINE STAGIONE (*)** a far data dal giorno _____

e fino al giorno _____

() dal 5 gennaio 2019 per una durata massima di sessanta giorni*
() dal 6 luglio 2019 per una durata massima di sessanta giorni*

osservando i seguenti orari di vendita

dalle ore alle ore

dalle ore alle ore

e praticando gli sconti di cui al prospetto nel retro pagina:

<i>n.d.</i>	<i>Tipo articolo</i>	<i>% di sconto sui normali prezzi di vendita</i>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Tagliacozzo, li _____

IL DICHIARANTE

N.B.

Si può dare inizio alle vendite solo dopo 2 giorni dalla data di inoltro della comunicazione .

La presente comunicazione va presentata in **duplice copia** di cui una, col timbro datario del Comune, restituita all'interessato per l'esibizione agli organi di controllo. La presente dichiarazione, priva della sottoscrizione, della fotocopia del documento d'identità ovvero carente di altri elementi essenziali ai fini dell'individuazione dell'attività da esercitare, è inidonea a produrre gli effetti abilitativi di legge.

L.R. n. 23/2018

Art. 45 Vendite di fine stagione o saldi.

1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento.

2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo.

3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione ne dà comunicazione al SUAP del Comune, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 46, comma 1.

....

Estratto del dispositivo della Determinazione n. 226/DPG015 del 23.11.2018 del Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti della Regione Abruzzo:

- vendite di fine stagione invernale dal 05 gennaio 2019 per una durata massima di 60 giorni

- vendite di fine stagione estiva dal 06 luglio 2019 per una durata massima di 60 giorni